

Trasferimento o ristrutturazione della sede della scuola paritaria

Fonte normativa: D.M. 29 novembre 2007, n.267, art.5, comma 5.

5. Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.

In caso di apertura di una nuova sede scolastica riconosciuta (paritaria o non paritaria), ovvero di trasferimento della sede di una scuola già riconosciuta in un edificio diverso, o di modifiche all'edificio originale a seguito di ristrutturazione (con permesso di costruire), il Gestore ne dà comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale, allegando copia dei seguenti documenti (o dichiarazione a firma del legale rappresentante):

- a. Documentazione o dichiarazione a firma del legale rappresentante circa il **titolo d'uso** (proprietà o locazione/comodato; in questi ultimi casi, specificare data scadenza contratto);
- b. **Planimetria** dell'edificio (redatta da tecnico abilitato), che riporti per ogni locale adibito ad uso didattico il numero massimo di persone accoglibili. Qualora l'edificio sia destinato ad ospitare tipi diversi di scuola (es., asilo-nido e scuola dell'infanzia; una scuola primaria ed una scuola secondaria) nella planimetria vanno opportunamente evidenziate (con colore o tratteggio) le porzioni di edificio destinate a ciascuna attività.
- c. Certificazione della competente ULSS di **idoneità igienico-sanitaria** dei locali da cui, tra l'altro, si evinca il numero di locali adibibili ad aula e il numero massimo di alunni accoglibili per ciascuno di essi;
- d. **Certificato di agibilità** dell'edificio **per uso scolastico** rilasciata dal competente Comune. Per gli edifici costruiti/ristrutturati dopo il 2001, in alternativa al certificato di agibilità, può valere quanto previsto agli artt. 24 e 25 del DPR 380/01 e succ., copia della domanda di agibilità al Comune (con stampigliatura acquisizione a protocollo; dichiarazione del progettista/direttore dei lavori sulla conformità di quanto realizzato e sulla messa a norma degli impianti), accompagnata da dichiarazione del proprietario dell'immobile che nei 60 giorni successivi al deposito della richiesta non sono intervenute obiezioni da parte del Comune e che quindi l'agibilità è stata ottenuta per silenzio-assenso.
- e. per gli edifici destinati ad ospitare oltre 100 persone, è necessario il **certificato di prevenzione incendi**, ovvero copia della domanda di accertamento presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (con stampigliatura acquisizione a protocollo). Per gli edifici capienti fino a 100 persone, il Gestore deve fare dichiarazione che l'edificio è destinato ad ospitare fino ad un massimo di 100 persone e che quindi non è tenuto ad acquisire detta certificazione.
- f. Copia del **Documento di valutazione dei rischi** (DVR), nel caso di sede con oltre 10 dipendenti (D.L.vo n.81/08, artt. 28 e 29); in caso contrario, dichiarazione del legale rappresentante che la valutazione dei rischi viene effettuata sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del D.L.vo n.81/08.

L'istruttoria può comportare un eventuale sopralluogo da parte di un dirigente incaricato.

La comunicazione e la documentazione relativa al trasferimento/ristrutturazione della sede va inviata alla Direzione Generale - Ufficio VI (Riva di Biasio – S.Croce 1299 – 30135 Venezia).

(A cura del USR Veneto- Ufficio VI, agg.to Novembre 2010)